



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO N. 6 "INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ"

| DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE |
|---|
| (assunto il prot. N° 1687) |
| N.INT. 48(2017 |
| "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" |
| nº 10682 del 2 9 SET. 2017 |
| |

OGGETTO: Provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n. 31 del 10 novembre 1975 e s.m.i. recante "Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP. - procedure - deleghe agli Enti locali.";
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale", ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";
- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 34 del 12/8/2002 e s.m.i. recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. n. 770 dell'11 novembre 2006 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta Regionale (art. 6 della L.R. n. 31/2002);
- la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007, con la quale è stato rimodulato l'ordinamento generale della strutture organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 19/2015 "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale" modificata e integrata con le D.G.R. n. 111/2015 e D.G.R. n. 138/2015;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 con la quale è stato nominato il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- il D.D.G. n. 7898 del 05/07/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Settore "Trasporto Pubblico Locale" del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità.

PREMESSO CHE:

- che con delibera di Giunta Regionale n. 468 del 9 Dicembre 2013, è stata rideterminata la scadenza del termine per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma alla data del 31 Dicembre 2015, ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art.34 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, nonché in conformità con quanto previsto dall'art.8 paragrafo 2 del Regolamento 1370/2007/CE e dall'art. 61 della legge 23/07/2009 n. 99;
- **che** i soggetti affidatari dei sopra citati servizi sono sei società consortili, che si sono costituite in conformità alle disposizioni normative regionali vigenti pro tempore:
 - Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio Meridionale Trasporti;
 - Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio Autoservizi Dei Due Mari;
 - Società Consortile a responsabilità limitata SCAR Società Consortile Autolinee Regionali;
 - Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio Autolinee Due;
 - Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio Trasporti Regionali Calabresi;
 - Società Consortile a responsabilità limitata Trasporti Integrati Calabresi.
- che la configurazione dei bacini ottimali ed omogenei per il servizio di trasporto pubblico locale è stata modificata con la delibera della Giunta Regionale n. 399 del 13 Ottobre 2015, con la quale è stato definito il perimetro di un unico bacino quale dimensione territoriale ottimale per l'affidamento dei servizi di trasporto corrispondenti all'intero territorio della Calabria, ivi inclusi i servizi di trasporto su gomma precedentemente articolati su 5 bacini;
- che tale individuazione del bacino ottimale è stata confermata mediante le disposizioni legislative della L.R. 35/2015, con particolare riferimento all'art. 12, e che l'art. 13 ha istituito quale ente di governo del bacino unico regionale, l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (nel seguito ART-CAL), soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione, e che assume la funzione di provvedere all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di servizio;

- che la pubblicazione della legge alla data del 31 dicembre 2015 ha comportato l'impossibilità di avviare per tempo le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi prescritte dall'articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n.1370/2007;
- che pertanto, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dei contratti di servizio con gli affidatari dei servizi di trasporto su gomma, fissata come sopra specificato al 31.12.2015, si sono ritenuti sussistere i presupposti dell'urgenza per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art.5 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 tesi a fronteggiare il pericolo di imminente interruzione del servizio, che pertanto sono stati assunti con decreto dirigenziale n. 16716 del 30.12.2015, che ha disposto la proroga consensuale per un periodo di due anni, decorrenti dal 01.01.2016;
- che l'ART-CAL ha pubblicato in data 31.05.2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, obbligatorio almeno un anno prima della pubblicazione del bando di gara.

CONSIDERATO:

- che gli attuali affidatari dei servizi di trasporto su gomma, in esito all'incontro tenutosi in data 27 e 28 settembre 2017, convocato e presieduto dal dirigente del Settore per come riportato in apposito verbale (prot. n. 304030 del 29.09.2017), hanno espresso il consenso a un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- che il raggiungimento dell'intesa di cui sopra è presupposto indispensabile affinché sia disposta la proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 (che prevede altresì le forme dell'aggiudicazione diretta e dell'imposizione dell'obbligo di servizio);
- che in particolare l'affidamento consensuale di cui sopra è stato concertato:
 - a decorrere dal 01.01.2018, per il tempo strettamente necessario al subentro dei nuovi soggetti, in esito all'esperimento della procedura di gara, e per una durata comunque non superiore a 20 mesi;
 - prevedendo per ciascun attuale affidatario lo stesso oggetto della prestazione regolata dall'attuale contratto, e conseguentemente assumendo quale base di riferimento per individuare i servizi di competenza di ciascuna società consortile quelli individuati al punto 3 della D.G.R. n. 238/2016, su base annua;
 - prevedendo che gli stessi servizi dovranno essere riprogrammati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, degli atti contrattuali stipulati nel mese di marzo 2014, approvati con D.G.R. n. 468/2013, e pertanto rideterminati annualmente, nei limiti della somma disponibile in bilancio e che sarà impegnata allo scopo;
 - prevedendo condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, più coerenti con il modificato quadro normativo e regolamentare (D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 96/2017; L.R. 35/2015; delibera n. 49/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti; Piano Regionale dei Trasporti, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 157/2016, delibera di Giunta regionale n. 157/2017 sul livello dei servizi minimi);
- che, inoltre, nello stesso incontro, tenutosi alla presenza dell'Assessore regionale competente, le società consortili hanno fornito l'assenso affinché la Giunta regionale possa approvare alcuni provvedimenti di competenza che possono incidere direttamente sul rapporto contrattuale.

RITENUTO:

 che il mutato quadro normativo statale, con particolare riferimento al D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, e la necessità di concludere con l'iter della pianificazione e programmazione di settore, anche possibilmente rendendolo coerente con i provvedimenti attuativi che dovranno essere assunti ai sensi del citato D.L. 50/2017, nonché il tempo necessario per la procedura di gara non consentono di evitare il pericolo imminente di interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale in considerazione della scadenza dell'attuale affidamento al 31.12.2017;

- che pertanto, valutato l'interesse superiore di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma in Calabria, si rende necessario un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, per il tempo strettamente necessario al subentro dei nuovi soggetti, in esito all'esperimento della procedura di gara, anche coerentemente al parere dell'ANAC in materia richiesto dall'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria – ART-CAL;
- di ratificare, conseguentemente, con il presente provvedimento amministrativo il consenso fra le parti intervenuto nell'incontro del 27 e 28 settembre 2017, disponendo pertanto un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, alle condizioni consensualmente definite nel sopra citato incontro (verbale prot. n. 304030 del 29.09.2017).

PRESO ATTO:

- che secondo l'intesa raggiunta, i servizi dovranno essere riprogrammati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, degli atti contrattuali stipulati nel mese di marzo 2014, approvati con D.G.R. n. 468/2013, e pertanto rideterminati annualmente, nei limiti della somma disponibile in bilancio e che sarà impegnata allo scopo;
- che pertanto la sopra citata condizione garantisce di per sé la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che è stata predisposta la apposita scheda che contiene i dati per garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013, conforme nei contenuti al modello predisposto dal Dipartimento, e che la stessa sarà trasmessa alla Direzione Generale congiuntamente al presente provvedimento;
- che gli adempimenti conseguenti dovranno essere demandati al responsabile del procedimento, ing. Alessandro Cuzzocrea.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- 1. Di disporre un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma, consensualmente concordato alle condizioni di cui all'allegato fra l'Amministrazione regionale e le sei società consortili attualmente affidatarie degli stessi servizi.
- 2. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 06 aprile 2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente e di notificare il presente provvedimento agli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

Il Dirigente del Settore TPL Ing. Givente Payone

> III Dirigente Generale Ing. Domenich Pallaria

Provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 - Condizioni contrattuali

- 1. La prestazione è regolata, per quanto non disposto nelle presenti condizioni contrattuali dai seguenti atti:
 - atto contrattuale stipulato nel luglio 2013, approvato con D.G.R. n. 229/2013 (nel seguito "contratto 2013");
 - atto contrattuale stipulato nel marzo 2014, approvato con D.G.R. n. 468/2013 (nel seguito "contratto 2014").

Art. 2 - Durata

 La durata del provvedimento di emergenza, e cioè dell'affidamento, decorre a partire dal 01.01.2018, per il tempo strettamente necessario al subentro dei nuovi soggetti, in esito all'esperimento della procedura di gara, e per una durata comunque non superiore a 20 mesi. L'efficacia del provvedimento si intende condizionata alle verifiche di legge.

Art. 3 - Subentro

- 1. La Regione può essere sostituita nella funzione di committente in conformità alle previsioni della L.R. 35/2015.
- 2. Alcune funzioni relative ai servizi urbani possono essere delegate ai Comuni.

Art. 4 - Oggetto della prestazione

- 1. Si assumono quale base di riferimento, per individuare i servizi di competenza di ciascuna società consortile quelli individuati al punto 3 della D.G.R. n. 238/2016, su base annua, incluse le possibili variazioni di cui ai punti 3.iii e 3.iv della stessa deliberazione, per le quali è necessario fare riferimento agli atti citati nella stessa deliberazione e ai servizi effettuati nelle stagioni estive 2014 e 2015, finanziate con risorse del Dipartimento Turismo.
- 2. Gli stessi servizi dovranno essere riprogrammati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del contratto 2014, e pertanto saranno rideterminati annualmente, nei limiti della somma disponibile in bilancio e che sarà impegnata allo scopo.
- 3. Gli stessi servizi potranno essere oggetto delle ordinarie riprogrammazioni, finalizzate a fornire un miglior servizio all'utenza, in conformità ai criteri e alle prassi consolidate adottate dal competente Settore del Dipartimento.
- 4. Qualora uno dei soggetti affidatari dei servizi dovesse rinunciare a tutti o a una parte dei servizi affidati, ovvero la Regione dovesse revocarne l'affidamento, o qualora comunque dovesse intervenire qualsiasi causa che nei fatti interrompe o non consente di avviare l'esecuzione della prestazione per tutti o una parte dei servizi affidati, è facoltà della Regione estendere l'oggetto degli attuali affidamenti per ricomprendere i servizi di cui sopra (rinunciati, revocati, interrotti o non avviati) mediante procedura negoziata fra gli altri soggetti affidatari.

Art. 5 - Attuazione della L.R. 35/2015

- 1. Alla Giunta regionale spetta l'assunzione di deliberazioni sulle seguenti materie:
 - a) definizione delle tariffe e integrazione tariffaria (art. 6, L.R. 35/2015);
 - b) regolamentazione dei soggetti incaricati di servizi ispettivi (art. 7, comma 3, L.R. 35/2015);
 - c) individuazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato, di cui al comma 3 dell'articolo 6 price-cap (art. 11, comma 1, L.R. 35/2015);
 - d) provvedimento per le funzioni dell'Osservatorio della Mobilità e per l'apparato sanzionatorio dati economici e trasportistici (art. 11, commi 2a e 3, L.R. 35/2015);
 - e) provvedimento per le funzioni dell'Osservatorio della Mobilità e per l'apparato sanzionatorio sistemi informativi e telematici (art. 11, commi 2b e 3, L.R. 35/2015);
 - f) determinazione dei servizi a libero mercato (art. 17, comma 1, L.R. 35/2015);

- g) importo e condizioni dei diritti di esazione a bordo (art. 18, comma 12, L.R. 35/2015).
- 2. I provvedimenti di cui alle lettere b), c) e g) potranno essere assunti anche in corso di esecuzione della prestazione e saranno direttamente applicabili.
- 3. Le previsioni delle altre deliberazioni sono applicabili previo consenso della società consortile.

Art. 6 - Parco veicolare

- 1. È vietata l'immatricolazione di autobus usati di vetustà superiore a 15 anni dalla prima immatricolazione.
- 2. Un limite all'età massima degli autobus sarà concertato fra le parti entro il 15 Dicembre 2017, dopo l'assunzione da parte della Giunta Regionale dei programmi di investimento in materia di autobus.

Art. 7 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, comma 461

1. Si applica quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all'art. 2, comma 461. La società consortile, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 461, lett. f, L. 244/2007 cit. si impegna a finanziare fino alla misura massima annuale di 1.000 euro per 10.000.000 euro/anno di corrispettivo (IVA esclusa) le attività di cui alle lett. b, c, d della suddetta legge.

Art. 8 - Incrementi tariffari - price cap

- Gli incrementi tariffari con la cadenza ed entità previsti dal piano di riprogrammazione dei servizi (DGR n. 380/2013) sono ridotti del 50% nel caso in cui nel precedente biennio l'età media del parco veicolare della società consortile non si sia ridotta di almeno due mesi.
- 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se l'età media è inferiore a 12,5 anni.
- 3. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle tariffe integrate.
- 4. L'efficacia delle previsioni di cui al presente articolo è condizionata all'approvazione da parte della Giunta regionale.

Art. 9 - Esecuzione delle corse

- La Regione si riserva di disporre che ogni corsa sia obbligatoriamente effettuata con un unico mezzo di trasporto, fatte salve modifiche temporanee alla percorribilità delle strade e cause di forza maggiore.
- 2. In tal caso, gli attuali programmi di esercizio possono essere rimodulati suddividendo una singola corsa in più corse laddove ci siano giustificati motivi organizzativi o di percorribilità delle strade.

Art. 10 - Sistema di monitoraggio

- 1. È facoltà della Giunta regionale rimuovere il vincolo di cui al punto 5 della DGR n. 238/2016, introducendo, in sostituzione, a decorrere dal 1 Aprile 2018 una sanzione pari al 5% del corrispettivo della percorrenza di cui non risulti un corrispondente tracciamento della posizione dell'autobus che l'ha effettuata sul sistema CORE per cause non imputabili alla Regione, con una franchigia del 2% della percorrenza giornaliera e con un massimo dell'1% del corrispettivo lordo annuo, fintantoché non sia possibile applicare quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del contratto 2013.
- 2. In tal caso, il tracciamento di cui sopra sarà reso verificabile dalla società consortile.

Art. 11 - Atto contrattuale

1. Specifico atto contrattuale, contenente le previsioni di cui sopra, potrà essere predisposto e sottoposto alla sottoscrizione della società consortile, che si fa carico di ogni eventuale onere previsto dalle normative vigenti (imposte, tasse, contributi).